

COMUNE DI ASIAGO

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

- Approvato con delib. di C.C. n. 64 del 05.08.1998

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

PRESUPPOSTI DELL'IMPOSIZIONE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esercizio nel territorio del Comune di Asiago dei servizi della pubblicità e delle pubbliche affissioni, nonché l'applicazione, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente di una imposta e di un diritto a favore di questa Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Classificazione del Comune

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, si dà atto che questo Comune fa parte della Classe V, risultandovi al 31 dicembre 1992 una popolazione residente di n. 6570 abitanti, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3 – Comune riconosciuto stazione di soggiorno e turismo

Il Comune, in relazione al flusso turistico desumibile da indici di ricettività, determina il periodo stagionale (non superiore a 4 mesi) come segue:

- dal 1 luglio al 31 agosto (estivo) –
- dal 15 dicembre al 15 febbraio (invernale) –

Per i periodi sopraindicati si applica una maggioranza del 50% delle tariffe per la pubblicità; tale maggioranza ha effetto solamente per le pubbliche affissioni aventi carattere commerciale.

Art. 4 – Categoria delle località

Essendo il Comune di Classe V, agli effetti dell'applicazione dell'imposta, le località vengono classificate in un'unica categoria, alla quale viene applicata la tariffa normale.

TITOLO SECONDO

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Capo I

OGGETTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si applica a qualsiasi forma pubblicitaria visiva in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, diversa da quella esposta negli appositi spazi riservati dal Comune e quindi assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 6 – Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa.

Capo II

TARIFFE

Art. 7 – Tariffe

Le tariffe per le pubblicità vengono definite annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale. In via transitoria e fino all'approvazione del prossimo tariffario, si applica quello approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 21.02.1994.

Capo III

CALCOLO DELLA SUPERFICIE TASSABILE

Art. 8 – Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. Se risulta impossibile detta operazione si calcola la minima figura che riesce a contenere il mezzo pubblicitario.

Le superfici inferiori di un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; l'imposta non si applica alle superfici inferiori ai trecento (300) centimetri quadrati.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e vengono applicate alla tariffa base; le riduzioni di imposta non sono cumulabili e si calcolano anch'esse sulla tariffa base.

Qualora la pubblicità di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%

Capo IV

RIDUZIONI ED ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Art. 9 – Riduzioni

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 10 – Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o altre prestazioni di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblici esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché attinenti all'attività esercitata e non superiori nel complesso al mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali relativi all'attività svolta, nonché quelli relativi ai servizi di pubblica utilità che non superano il mezzo metro quadrato e quelli relativi alla locazione o compravendita degli immobili sui quali sono affissi, non superiori a 300 centimetri quadrati;
- c) la pubblicità effettuata all'interno e all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma;
- d) la pubblicità relativa ai giornali, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità effettuata dallo Stato o dagli Enti pubblici territoriali;
- f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue a scopo di lucro;
- g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per l'esposizione di legge o di regolamento, purché non superiori al mezzo metro quadrato di superficie.

Capo V

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 11 – Dichiarazione

I soggetti passivi di cui all'art. 6 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e le loro dimensioni.

La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modifica della superficie esposta e la conseguente nuova imposizione.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni, e tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta, effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione suddetta, la pubblicità si presume effettuata con decorrenza dal 1[^] gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Art. 12 – Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento e il pagamento della stessa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale. La relativa attestazione deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità inferiore all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per quella annuale, l'imposta si può corrispondere in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a £ 3.000.000.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo la disposizione del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto di rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Capo VI

ACCERTAMENTO

Art. 13 – Rettifica e accertamento d'Ufficio

Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'Ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

L'avviso di cui sopra deve contenere, oltre ai dati identificativi del soggetto passivo, il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, e sono sottoscritti dal funzionario designato.

Capo VII

AUTORIZZAZIONE COMUNALE – LIMITAZIONI E DIVIETI – USO DI SPAZI COMUNALI DI PROPRIETA' PRIVATA

Art. 14 – Autorizzazione – Esclusione del Comune da ogni responsabilità

L'esposizione della pubblicità deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio Comunale competente a seguito della presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 14.

L'autorizzazione si intende rilasciata con salvezza di diritti dei terzi e nella presunzione che il richiedente abbia ottemperato agli obblighi in materia fiscale, urbanistica, ecc.

Il Comune comunque rimane esente da qualsiasi responsabilità derivante dall'eventuale infrazione delle disposizioni vigenti.

Art. 15 – Limitazioni e divieti

In relazione ad esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica ed ambientale, l'Amministrazione Comunale si riserva di negare l'autorizzazione ad esporre, trasversalmente alle strade e

alle piazze, striscioni o altri mezzi simili e di richiedere la modifica o la sostituzione di insegne, iscrizioni ed altre forme pubblicitarie visive.

Per ragioni di decoro questa Amministrazione permette che la pubblicità sonora, effettuata sia in forma stabile che in quella ambulante, sia effettuata solo nelle zone periferiche con esclusione del centro.

Per ragioni di natura ambientale ed estetica è permessa esclusivamente la distribuzione di volantini effettuata di casa in casa o mediante il deposito nei locali pubblici del materiale pubblicitario stesso. È assolutamente vietata la distribuzione di volantini, manifesti e altro materiale pubblicitario sulle autovetture di ogni classe e tipo in movimento o sosta. Per i medesimi motivi è vietata la pubblicità effettuata con veicoli in movimento o sosta, adibiti esclusivamente a tale scopo.

La pubblicità effettuata tramite striscioni verrà apposta, senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica, negli spazi appositi: via Verdi, altezza Comando Carabinieri; viale Matteotti, angolo viale Garibaldi; viale Matteotti altezza cinema Lux.

Art. 16 – Pubblicità effettuata su spazi comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi di proprietà comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicabilità della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

Art. 17 – Pubblicità collocata su proprietà privata

Per la pubblicità effettuata su proprietà privata, spetta al richiedente di ottenere il nulla osta del proprietario nell'area dove è collocata la pubblicità, non assumendo il Comune alcuna responsabilità verso terzi per eventuali danni o per inadeguatezza del canone di affitto corrisposto.

TITOLO TERZO

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I

PRESUPPOSTO DELL'APPLICAZIONE E SCELTA DELLE LOCALITA' DESTINATE ALL'AFFISSIONE

Art. 18 – Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni deve essere obbligatoriamente istituito, in quanto la popolazione residente nel nostro Comune al 31 dicembre 1992 risultava essere superiore ai tremila abitanti.

Tale servizio deve garantire l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale costituiti, in appositi spazi a ciò destinati nell'ambito del proprio territorio.

Questa Amministrazione si riserva la prerogativa assoluta per l'affissione diretta di manifesti o altro materiale pubblicitario.

Art. 19 – Soggetti passivi

Il diritto sulle pubbliche affissioni viene stabilita, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. n. 507/1993, in 84 metri quadrati. Le ubicazioni destinate alle pubbliche affissioni sono indicate nell'allegato "A". Ogni successiva variazione verrà deliberata dalla Giunta Comunale, che determina anche i punti in cui installare i nuovi impianti, dopo aver sentito il parere della Commissione comunale edilizia.

Art. 20 – Spazi privati

La Giunta Comunale, quando è possibile un accordo con i proprietari degli spazi da destinare all'affissione, determina con propria deliberazione gli spazi stessi, sentita precedentemente la locale Commissione edilizia.

Art.22 – Uso delle armature e steccati

Sulle pareti delle armature nonché su quelle di steccati e recinti, prospicienti il suolo pubblico, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di eseguire le affissioni.

Capo II

TARIFFE RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

Art. 23 – Tariffe

I diritti per il servizio di pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati, sono i seguenti:

Comune di Classe V

Per i primi 10 giorni.....£. 2.000
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.....£. 600

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa di cui sopra è aumentata del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli, è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste dal presente Regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art.24 – Esposizione Tariffe

Nei locali dell'Ufficio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, in modo da essere facilmente consultati dal pubblico, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art.25 – Riduzioni

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti lo Stato e gli enti pubblici territoriali;
- b) per i manifesti di Comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art.26 – Esenzioni

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti riguardanti:

- a) le attività istituzionali del Comune;
- b) le autorità militari per le iscrizioni nelle liste di leva, per la chiamata ed i richiami alle armi;
- c) lo Stato, le Regioni e le Province, in materia di tributi;
- d) le autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) gli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative;
- f) corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati ed ogni altro manifesto la cui affissione è obbligatoria per legge.

Art. 27 – Modalità

Le pubbliche affissioni vengono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata nell'apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettergli a disposizione l'elenco delle posizioni, con i quantitativi affissi.

L'inizio dell'affissione può essere ritardato per cause di forza maggiore; in ogni caso, qualora il ritardo superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve comunicarlo per iscritto al committente. Sempre nello stesso termine, il Comune è tenuto a comunicare anche la mancanza di spazi disponibili.

Nei casi di cui sopra il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorno. Qualora la commissione venga annullata prima dell'avvenuta affissione, lo stesso ha l'obbligo di corrispondere al comune la metà del diritto dovuto.

Art.28 – Pagamento dei diritti

Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato tramite bollettino c/c postale, contestualmente alla richiesta del servizio stesso.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all'Ufficio comunale competente prima dell'inizio dell'affissione.

Art.29 – Maggiorazione per affissioni urgenti

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se si tratta di manifesti a carattere commerciale, ovvero per le ore notturne delle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £ 50.000 per ogni commissione.

Capo III

SANZIONI

Art. 30 – Sanzioni tributarie ed interessi

Si applicano le sanzioni previste con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 25.06.98. Le stesse si applicano in solido sia al committente che alla ditta che effettua la prestazione pubblicitaria.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Rimozione e sequestro di materiale pubblicitario

Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui sopra, l'immediata copertura della pubblicità abusive, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrati a garanzia del puntuale pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi.

Nell'ordinanza, il Sindaco stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione, stabilita dall'ordinanza medesima.

Art.32 – Reclami

Gli eventuali reclami da parte dei committenti non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del termine dell'affissione o dell'esposizione della pubblicità.

Art. 33 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività del provvedimento di approvazione.

Allegato A

UBICAZIONI ESISTENTI

UBICAZIONE	MQ. TOTALI	MISURA IN CM	
		n. spazi	da cm.
Via Cinque	22.6	2	200x150
		2	140x200
		2	150x100
Via Brg. Liguria	5.6	1	140x400
Via Patrioti	22.92	4	140x200
		1	200x300
		1	220x260
Piazzetta della Pesa	16	1	300x200
		1	500x200
Piazzale Martiri della Libertà	18	1	900x200
Piazza Cairoli	2.24	1	160x140
Via J. Scajaro	12	1 bifacciale	140x200
		2 bifacciali	160x100
Piazza Reggenza	5.6	1 bifacciale	140x200
Via Lobbia	2.8	1	140x200

TOTALE MQ. disponibili: 107,76- N. spazi disponibili: 26

NUOVE UBICAZIONI POSSIBILI

rif. foto	UBICAZIONE	MQ. TOTALI	MISURA IN CM	
			n. spazi	da cm.
1	Parcheggio stadio del ghiaccio	3,1	1	150x210
2	Ex biglietteria FTV	4,2	1 bifacciale	140x150
3	Via Sisemol	6,2	1 bifacciale	150x210
4	Piazza Martiri Libertà	6,2	1 bifacciale	150x210
5	Via Matteotti	3,1	1	150x210
6	Via Cinque	6,2	1 bifacciale	150x210
7	Via M. Moscigh	3,1	1	150x210
8	Viale Matteotti ang. Garibaldi	2,1	1	140x150
9	Viale Vittoria ang. Bertacchi	3,1	1	150x210

TOTALE MQ. disponibili: 37,3- N.spazi disponibili. 13

TOTALE MQ. disponibili: 107,76 + 37,3 = 145,06

TOTALE Nr. SPAZI disponibili: 26 + 13 = 39

Nel totale degli spazi disponibili possono essere affissi:

n. 405 manifesti 50x70; n. 202 manifesti 100x70; n. 101 manifesti 100x140.